



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
ORIENTAMENTO

TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Sport Orientamento
Via della Malpensada ,84 - 38123 Trento

IL TRIBUNALE FEDERALE FEDERAZIONE SPORT ORIENTAMENTO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott. Patrizia Pancanti, Presidente

Dott. Irene Coppola, Giudice relatore

Dott. Francesco Schippa, Giudice

nel giudizio iscritto al n. 01/2022 Registro F.I.S.O.

incolpati Giorgio Ernesto Gatti, in proprio, nonché quale Presidente della A.S.D. Polisportiva Punto Nord, Aleksandr Khudiakov e Alessandro Fortunato per le violazioni degli artt. 7.1 e 7.2 del Regolamento di Giustizia F.I.S.O

ha deliberato la seguente

DECISIONE FATTO E DIRITTO

Questo procedimento nasce su denuncia da parte di Edoardo Tona (tessera F.I.S.O.VE5423), nei confronti di Giorgio Ernesto Gatti, in proprio e quale Presidente p.t.della A.S.D.Polisportiva Punta Nord, di Aleksandr Khudiakov, e di Alessandro Fortunato, tutti generalizzati agli atti del procedimento, per illeciti sportivi e disciplinari, in relazione ad ipotesi di irregolare iscrizione di atleti non ammessi a gare W RE, mediante ipotizzata sostituzione delle generalità, in occasione delle gare del 18/2022 e del 9/2022 del Calendario federale (finali di Coppa Italia Sprint e Middle 2022), programmate a Mel, in Comune di Bargo Valbelluna (BL), il 15-16 ottobre 2022. La notizia è iscritta nel Registro del Sistema Giustizia Sportiva quale procedimento sub Nr. F.I.S.O./01/2022 in data 31.10.2022. Conclusa la fase istruttoria, Il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del Regolamento di Giustizia F.I.S.O., con atto di data 13.03.2023, deferisce gli indagati innanzi al Tribunale Federale per l'illecito di frode sportiva ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia F.I.S.O., sia per quanto concerne l'iscrizione a gara (ex art. 7.1), che in merito al tesseramento (ex art.7.2).

Introdotta il procedimento al n. 01/2022, il Tribunale Federale fissa la prima udienza di comparizione delle parti in data 13/07/2023.

Con provvedimento del 28/07/2023, il Tribunale sospende il procedimento in attesa delle ulteriori attività a compiersi ai sensi dell'art. 86.5 del Regolamento di Giustizia F.I.S.O.; al contempo convalida la sanzione concordata dal tesserato Giorgio Ernesto Gatti con la Procura Federale e, per l'effetto, applica, ai sensi dell'art. 76.2 del Regolamento, la sanzione della sospensione dal diritto di rappresentanza di affiliato, di cui all'18.1 lettera a) del Regolamento per mesi sei con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento; archivia la posizione dell'A.S.D. Polisportiva Punto Nord.



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
ORIENTAMENTO

TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Sport Orientamento
Via della Malpensada ,84 - 38123 Trento

Dopo l'udienza del 02.11.2023 e dell'11.12.2023, necessarie per la verifica del contraddittorio e l'istruttoria del caso, all'udienza del 12 febbraio 2024, dopo aver escusso il teste Alberto Grilli (nato a Milano il 21.06.1968), il Tribunale decide.

Avendo definito la posizione di Giorgio Ernesto Gatti, in proprio, nonché quale Presidente della A.S.D. Polisportiva Punto Nord, questo Tribunale è chiamato ad esprimersi sulle restanti posizioni.

In relazione ad Alessandro Fortunato, il Tribunale, dopo aver proceduto alla notifica degli atti ex art. 143 c.p.c. ed aver verificato il difetto di qualsivoglia documentazione anagrafica presso il Comune di Milano, ne dichiara l'assoluta irreperibilità.

In relazione alla posizione di Aleksandr Khudiakov, preso atto dell'istruttoria e di quanto deposto dal teste all'udienza del 12 febbraio 2024, lo scrivente organo di giustizia sportiva dichiara disporsi l'archiviazione.

Difatti il teste escusso, come risultante dal verbale di deposizione datato 12.02.2024, conferma che l'atleta Khudiakov ha partecipato fuori gara e a titolo personale alla competizione.

Nessuna prova risulta agli atti a sostegno dell'accusa, tanto è vero che la Procura Federale così conclude "alla luce delle risultanze probatorie ed in particolare in relazione alle domande di cui ai punti 7,8 della memoria istruttoria depositata dalla difesa, ritenendo che non siano state provate le violazioni di cui al capo di incolpazione chiede l'archiviazione della posizione di Aleksandr Khudiakov".

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto,

DICHIARA

l'archiviazione del presente procedimento n. 01 /2022 F.I.S.O.

Spese compensate.

Così deciso in Trento il 12/02/2024.

Il Presidente
dr. Patrizia Pancanti

Il Giudice Relatore
dr. Irene Coppola